

IL DECRETO CURA ITALIA: IL LAVORO

Gli ammortizzatori sociali disponibili e le altre misure adottate spiegate punto per punto

Cassa integrazione guadagni ordinaria – art. 19 (qui disponibili le schede su [Cigo](#) e [Fis](#))

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per il Coronavirus possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con queste condizioni:

- deve essere indicata la causale "emergenza COVID-19";
- deve riguardare periodi **decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;**
- deve essere presentata **entro la fine del quarto mese** successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del D.Lgs 148/2015 (esistenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato);
- l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le rappresentanze sindacali e le organizzazioni sindacali, previsti dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 148/2015, **possono essere svolti in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;**

Altre misure adottate in relazione all'emergenza Coronavirus riguardano:

- i periodi di cassa integrazione ordinaria concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti normalmente;
- la non applicazione dei limiti economici normalmente previsti per l'erogazione (non oltre dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro);
- limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per coronavirus non si applica alcun tipo di contribuzione aggiuntiva a carico dei datori di lavoro;
- la cassa integrazione ordinaria interesserà anche i lavoratori dipendenti (**che debbono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e che non debbono avere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni**) presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) e ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige **che occupano mediamente più di 5 dipendenti**, con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, su istanza del datore di lavoro. L'assegno ordinario sarà erogato dai fondi suddetti;

ATTENZIONE: Il provvedimento precisa che, una volta esaurite le risorse messe a disposizione per finanziare la misura in oggetto (1.347,1 milioni di euro), l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Per le aziende già in cassa integrazione guadagni straordinaria - Art. 20 ([qui disponibile](#) la scheda sulla cassa integrazione straordinaria)

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di cassa integrazione straordinaria:

- possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria per coronavirus per un periodo non superiore a nove settimane. Se concessa, la cassa ordinaria sospende e sostituisce il trattamento di cassa straordinaria

- non si applica il contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 148/2015;
- per l'esame congiunto con le rappresentanze e le organizzazioni sindacali, comunque necessario, non si applicano i termini previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015;

ATTENZIONE: Il provvedimento precisa che, una volta esaurite le risorse messe a disposizione per finanziare la misura in oggetto (338,2 milioni di euro), l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Assegni di solidarietà – Art. 21

Si prevede la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione ordinaria e, anche in questo caso, i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'articolo 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti temporali massimi previsti dalla legge.

Cassa integrazione guadagni in deroga – Art. 22

I datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga anche quando sotto i 5 dipendenti:

- **previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei soli datori di lavoro;**
- con il completo rispetto delle procedure di consultazione sindacale e delle modalità e termini di presentazione della domanda all'INPS, come previsto dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 148/2020 (sul punto sono in corso approfondimenti: non appena disponibili gli esiti verrà dato un aggiornamento in merito);
- per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a nove settimane;**
- per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;

I trattamenti in deroga sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La loro efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti massimi di spesa di 3.293,2 milioni di euro ripartiti tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Congedi parentali per dipendenti e collaboratori – Art. 25

Per il 2020, decorrere dal 5 marzo:

- I genitori che hanno figli minori di 12 anni possano fruire di un congedo specifico non superiori a 15 giorni;
- Nello specifico, i genitori lavoratori dipendenti e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con figli inferiori a 12 anni potranno godere di un'indennità pari al 50% del salario (dipendenti) o 1/365 del reddito annuo (collaboratori);

- La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge;
- I genitori lavoratori dipendenti con figli tra i 12 e i 16 anni potranno usufruire del congedo straordinario ma senza indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, e con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- Previsto assegno (bonus) massimo di 600 euro per pagamento di servizi di baby sitter;
- Non ci sono limiti di età per i genitori con figli disabili;

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall'INPS.

Periodi di quarantena equiparati a malattia – Art. 26

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comportamento.

Indennità professionisti, lavoratori autonomi e collaboratori – Art. 27 e 28

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il **mese di marzo pari a 600 euro**. L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS, previa domanda. Stesso trattamento previsto per i lavoratori autonomi iscritti a gestioni speciali.

Proroga termini in materia previdenziale e assistenziale – Art. 34 e 42

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. Per lo stesso periodo è sospeso il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL e riprende a decorrere dalla fine del periodo.

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari – Art. 43

L'Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020.

Sospensione dei licenziamenti – Art. 46

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo) sono sospesi per 60 giorni i termini e le procedure di impugnazione dei licenziamenti e le procedure di licenziamento pendenti avviate dopo il 23 febbraio. In questi 60 giorni il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può recedere dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo, anche quando questo sia diverso e indipendente dall'emergenza Coronavirus.